LEGISLATURA XXIV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 6 MARZO 1916

metodi di incetta per fini di sfruttamento, o di lucro eccessivo, mettono in grado le autorità competenti di controllare in ogni momento l'effettivo stato di fatto e l'azione dei singoli commercianti all'ingrosso ed al minuto, come di ordinare eventualmente la requisizione di tutte le quantità esistenti nel Regno.

« Tanto si manifesta anche a nome del ministro delle finanze, cui la interrogazione è stata pure diretta.

« Il sottosegretario di Stato « Celesia ».

Cugnolio. — Al ministro delle finanze. — « Per sapere se non creda conveniente in questo momento di supremo bisogno del pubblico erario di colpire di una tassa il diritto di tenere bandita di caccia, avendo questa tassa il vantaggio di gravare su persone facoltose ».

RISPOSTA. — « Tutte le leggi sulla caccia, imperanti negli antichi Stati e che erano in vigore al 1º gennaio 1866, riconoscevano nel proprietario il diritto di vietare al cacciatore l'ingresso nel suo fondo, in date circostanze e condizioni, ed in talune di esse il divieto era presunto solo per i terreni seminati o recinti, in altri era presunto sempre, sicchè non potevasi cacciare nel fondo altrui senza il permesso del possessore.

- « Il Codice civile italiano, rimandando ad una legge speciale di regolare l'esercizio della caccia, ha proclamato (articolo 712) il principio generale che il possessore abbia sempre il diritto di vietare altrui l'ingresso nel fondo non chiuso (pel fondo chiuso il divieto è implicito nell'articolo 442); epperò leggi preesistenti, abrogate, se contrarie a tale principio, hanno continuato a vigere in quanto contengano maggiori restrizioni e così vigono tuttavia quelle in cui il divieto, in ogni caso presunto, non sia distrutto che dal fatto positivo del proprietario che, richiestone, rilascia il permesso per iscritto.
- « Reso comune a tutti i proprietari e senza condizioni di sorta il diritto di inibire l'ingresso nel proprio fondo, hanno perduto ogni importanza, e la stessa ragione di essere, le così dette riserve di caccia o bandite, che si usavano nei tempi andati, e che costituivano una vera e propria regalìa perchè si concedevano dalla pubblica autorità.
 - « Siechè oggi non può più, a rigore di

termini, parlarsi di riserva o di bandita, sibbene soltanto di divieto o proibizione di caccia, giusta il diritto che ogni proprietario deriva dalla legge civile.

- « Pertanto allo stato attuale della legislazione manca la base per l'applicazione di una tassa per il diritto di tenere riserva o bandita per caccia.
- « Che se con una legge speciale la quale regolasse l'esercizio sulla caccia, si facesse rivivere la riserva o bandita, o si disciplinasse il diritto di divieto, nel concetto che esso non sia un attributo ma un'ampliazione del diritto di proprietà che potesse perciò essere subordinato ad un provvedimento dell'autorità pubblica, allora per l'esercizio di quel diritto sarebbe senza dubbio richiesta anche una tassa di concessione governativa sul relativo provvedimento, tassa che, al momento attuale, mancherebbe di positivo fondamento.
- «È da notarsi che, con recente decreto, sono state assoggettate a tassa annuale di bollo, le tabelle e targhe contenenti divieti di caccia, ciò che dimostra come il Governo tenga presente ad ogni occasione l'argomento sollevato dall'onorevole interrogante.

« Il sottosegretario di Stalo « Baslini ».

Di Caporiacco. — Al ministro d'agricoltura, industria e commercio. — « Per sapere se, in vista delle condizioni fatte dallo stato di guerra all'allevamento bovino nel Friuli, intenda, nel riparto dei fondi stanziati pel miglioramento zootecnico, di assegnare un maggior contributo alla provincia di Udine per impedire che vadano perduti i frutti faticosamente conseguiti con un trentennio di opera assidua e con ingenti sacrifici del Governo e della provincia».

RISPOSTA. — «Il Ministero di agricoltura è stato sempre sollecito nell'incoraggiare le numerose iniziative che, per opera di benemerite istituzioni e di valorosi allevatori, sono state attuate, nell'ultimo trentennio, per migliorare la produzione zootecnica in provincia di Udine.

« L'aiuto governativo, concesso sempre nei limiti massimi stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, si è esteso a tutte le manifestazioni, d'indole zootecnica, delle operose istituzioni e rappresentanze agrarie e zootecniche provinciali, sotto la direzione illuminata della Commissione zootecnica friulana.